

***STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA***

*Adottato dal senato accademico in via definitiva in data 2.4.2012, con parere favorevole del consiglio di amministrazione*

In vigore dal 13.06.2012

# INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 1 – Fonti di disciplina.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Revisione statutaria.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Potestà regolamentare.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Definizione .....</i>	<i>4</i>
<b>TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO .....</b>	<b>5</b>
<i>Art. 5 – Organi di governo dell’Ateneo.....</i>	<i>5</i>
<b>CAPO I – IL RETTORE.....</b>	<b>5</b>
<i>Art. 6 – Designazione e nomina del rettore .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 – Elettorado passivo.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 – Elettorado attivo.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 – Durata del mandato del rettore .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 – Mozione di sfiducia .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 – Attribuzioni del rettore.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 – Provvedimenti rettorali d’urgenza.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 – Prorettore vicario.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 – Delegati del rettore.....</i>	<i>7</i>
<b>CAPO II – IL SENATO ACCADEMICO.....</b>	<b>7</b>
<i>Art. 15 – Composizione .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16 – Durata .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 17 – Funzionamento .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18 – Attribuzioni.....</i>	<i>8</i>
<b>CAPO III – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>8</b>
<i>Art. 19 – Composizione .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 20 – Durata .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 21 – Funzionamento .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 22 – Attribuzioni.....</i>	<i>10</i>
<b>TITOLO III – ORGANI CENTRALI .....</b>	<b>11</b>
<b>CAPO I – IL NUCLEO DI VALUTAZIONE, IL DIRETTORE GENERALE E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....</b>	<b>11</b>
<i>Art. 23 – Il nucleo di valutazione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 24 – Il direttore generale.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 25 – Il collegio dei revisori dei conti.....</i>	<i>12</i>
<b>CAPO II – ALTRI ORGANI CON COMPETENZA GENERALE .....</b>	<b>12</b>
<i>Art. 26 – La commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27 – La consulta di Ateneo .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 28 – Il comitato per le pari opportunità .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 28 bis – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 29 – Il collegio di disciplina.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 30 – Osservatori per la qualità della formazione e della ricerca .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 31 – Il garante di Ateneo.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 32 – Violazioni del codice etico e relative sanzioni .....</i>	<i>15</i>

<b>TITOLO IV – STRUTTURE DELL’ATENEIO .....</b>	<b>17</b>
Art. 33 – <i>Strutture fondamentali</i> .....	17
<b>CAPO I – I DIPARTIMENTI</b> .....	17
Art. 34 – <i>Costituzione e composizione dei dipartimenti</i> .....	17
Art. 35 – <i>Attribuzioni dei dipartimenti</i> .....	18
Art. 36 – <i>Organizzazione dei dipartimenti</i> .....	19
Art. 37 – <i>Il direttore del dipartimento</i> .....	19
Art. 38 – <i>Il vicedirettore</i> .....	19
Art. 39 – <i>Il consiglio del dipartimento: composizione</i> .....	19
Art. 40 – <i>Il consiglio del dipartimento: attribuzioni</i> .....	19
Art. 41 – <i>La giunta del dipartimento</i> .....	20
Art. 42 – <i>Afferenza dei docenti ai dipartimenti</i> .....	20
<b>CAPO II – LE SCUOLE</b> .....	20
Art. 43 – <i>Costituzione e composizione delle scuole</i> .....	20
Art. 44 – <i>Attribuzioni delle scuole</i> .....	20
Art. 45 – <i>Organizzazione delle scuole</i> .....	22
Art. 46 – <i>Il consiglio della scuola: composizione e attribuzioni</i> .....	22
Art. 47 – <i>Il preside della scuola</i> .....	22
Art. 48 – <i>Il vicepresidente</i> .....	22
Art. 49 – <i>La commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio</i> .....	23
<b>CAPO III – CORSI DI STUDIO DELL’ATENEIO</b> .....	23
Art. 50 – <i>Istituzione di nuovi corsi di studio</i> .....	23
Art. 51 – <i>Attivazione e disattivazione di corsi di studio</i> .....	24
Art. 52 – <i>Organi del corso di studio</i> .....	24
Art. 53 – <i>Attribuzioni del coordinatore e del consiglio di corso di studio</i> .....	24
<b>CAPO IV – SCUOLE DI DOTTORATO E DI SPECIALIZZAZIONE</b> .....	25
Art. 54 – <i>Scuole di dottorato</i> .....	25
Art. 55 – <i>Scuole di specializzazione</i> .....	25
<b>CAPO V – ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI DELL’ATENEIO</b> .....	25
Art. 56 – <i>Istituto di studi superiori</i> .....	25
<b>CAPO VI – I CENTRI DI SERVIZIO E LE BIBLIOTECHE</b> .....	26
Art. 57 – <i>I centri di servizio di Ateneio</i> .....	26
Art. 58 – <i>Sistema bibliotecario di Ateneio</i> .....	26
Art. 59 – <i>Organi del centro di servizi del sistema bibliotecario</i> .....	26
Art. 60 – <i>Funzioni del centro di servizi del sistema bibliotecario</i> .....	27
Art. 61 – <i>Biblioteche di scuola: funzioni e forme di finanziamento</i> .....	27
Art. 62 – <i>Biblioteche di scuola: organi</i> .....	27
Art. 63 – <i>Sistema informatico e telematico di Ateneio</i> .....	28
Art. 64 – <i>Organi del CSITA</i> .....	28
Art. 65 – <i>Funzioni del CSITA</i> .....	28
Art. 66 – <i>Articolazione del CSITA</i> .....	29
<b>TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE E DI ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI</b> .....	<b>30</b>
<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	30
Art. 67 – <i>Validità delle elezioni</i> .....	30
Art. 68 – <i>Elettorato passivo</i> .....	30

<i>Art. 69 – Incompatibilità</i> .....	30
<i>Art. 70 – Rinnovo delle cariche accademiche</i> .....	31
<i>Art. 71 – Nomine, decorrenze, decadenze</i> .....	31
<i>Art. 72 – Disposizione di rinvio</i> .....	31
CAPO II – ELEZIONE DEL RETTORE .....	31
<i>Art. 73 – Procedimento</i> .....	31
CAPO III – ELEZIONE DEGLI ALTRI ORGANI MONOCRATICI E DEGLI ORGANI COLLEGIALI .....	32
<i>Art. 74 – Elezione degli altri organi monocratici</i> .....	32
<i>Art. 75 – Elezioni degli organi collegiali</i> .....	32
CAPO IV – ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI .....	32
<i>Art. 76 – Disciplina delle adunanze</i> .....	32
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....	<b>33</b>
I. ....	33
II. ....	33
III. ....	33
IV. ....	34
V. ....	34
VI. ....	34
VII. ....	34
VIII. ....	35
IX. ....	35
X. ....	35
XI. ....	35
<b>ALLEGATO A</b> .....	<b>36</b>

L'Università degli Studi di Genova, denominata nel seguito Ateneo, è una comunità di ricerca e formazione, cui partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo.

L'Ateneo è una pubblica istituzione dotata di autonomia scientifica, didattica, organizzativa e finanziaria, che opera in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee, e partecipa alla costruzione dello spazio europeo della ricerca e dell'alta formazione.

L'Ateneo opera principalmente nella sede storica e istituzionale di Genova, ma sulla base di specifiche esigenze territoriali può costituire altre sedi in Liguria insediandovi parte delle proprie attività.

L'Ateneo garantisce a ciascun docente libertà di ricerca e di insegnamento, nell'ambito degli obiettivi formativi e degli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Considera inscindibili e sinergiche le attività di ricerca e di formazione e pone gli studenti e il loro apprendimento al centro delle proprie attività formative. Nelle strutture di area medica, considera inoltre l'attività assistenziale inscindibile e sinergica rispetto alle attività di ricerca e di formazione.

L'Ateneo, anche in base a specifiche esigenze del territorio, provvede alla definizione delle diverse figure culturali e professionali da inserire negli ordinamenti didattici. L'offerta formativa dell'Ateneo comprende altresì dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento, master universitari, attività di formazione continua e permanente, anche in base alle indicazioni della Carta delle università europee sull'apprendimento permanente, nonché le attività svolte dall'istituto di studi superiori.

Per una piena realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Ateneo promuove inoltre l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, lo svolgimento di attività di ricerca su richiesta di terzi, il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi, e favorisce la nascita di imprese finalizzate all'impiego dei risultati della ricerca.

L'Ateneo promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca scientifica, degli studi e dell'insegnamento. Partecipa all'alta formazione e alla ricerca internazionale. Considera tra i propri obiettivi la promozione di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti e studenti, nonché la formazione di studenti stranieri.

L'Ateneo adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il diritto allo studio, si impegna affinché la contribuzione studentesca tenga conto non solo delle condizioni economiche ma anche del merito degli studenti e contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e delle proprie competenze, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale, anche mediante percorsi di eccellenza e metodiche didattiche innovative eventualmente sostenute da adeguate tecnologie digitali.

L'Ateneo persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, del pluralismo delle idee, della trasparenza dell'informazione e delle procedure. Tutela la piena libertà di coscienza e di espressione, la libertà politica, sindacale e religiosa. Garantisce a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e agli studenti le condizioni necessarie ad esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero. Garantisce pari opportunità nel lavoro e nello studio, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta. Garantisce il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico-amministrativo e dirigente.

L'Ateneo garantisce, anche mediante predisposizione di un idoneo ed efficace modello organizzativo, la sicurezza sui luoghi di lavoro e promuove il benessere lavorativo di tutte le proprie

componenti. Opera per garantire spazi idonei, salubri, e dotati delle necessarie attrezzature, e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle attività.

L'Ateneo predispone strumenti per l'integrazione e il sostegno delle persone disabili che studiano e lavorano nell'Ateneo.

L'Ateneo si organizza secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, responsabilità e semplificazione delle procedure, nel rispetto della distinzione fra attività di indirizzo, gestione e controllo.

L'Ateneo adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione e mira a razionalizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie. L'Ateneo identifica il più efficiente livello di decentramento e di autonomia dei diversi servizi e strutture, riconoscendo alle proprie strutture autonomia amministrativa e gestionale nelle forme e con i limiti previsti nel presente Statuto e nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Le risorse finanziarie e di personale sono distribuite tra le strutture in funzione delle attività e dei programmi gestionali, didattici e scientifici delle strutture stesse, alla luce di esigenze oggettive e sulla base di indicatori appropriati e condivisi a livello nazionale e internazionale, tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi indicati nei piani di sviluppo.

L'Ateneo adotta metodi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte, anche attraverso le indagini condotte tra gli studenti. I risultati sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse ai docenti e al personale tecnico-amministrativo sulla base della qualità, per la gestione efficiente delle risorse disponibili e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attività.

L'Ateneo adotta un codice etico che disciplina le modalità di esercizio dei diritti e dei doveri e detta regole di comportamento per tutte le componenti della comunità universitaria.

L'Ateneo garantisce ai propri docenti pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca, come pure agli strumenti e alle strutture per essa necessari. I finanziamenti alla ricerca dell'Ateneo sono assegnati sulla base di progetti valutati secondo i criteri in uso nella comunità scientifica internazionale.

L'Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile.

L'Ateneo promuove e sostiene attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo, nonché l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e le interazioni tra le varie componenti della comunità universitaria.

L'Ateneo favorisce la discussione e il confronto sui problemi di attuazione dei propri fini istituzionali. Garantisce la pubblicità delle proposte e dei provvedimenti dei propri organi di governo, ad esclusione dei provvedimenti aventi ad oggetto questioni private e personali.

L'Ateneo tutela e valorizza il proprio patrimonio storico, bibliografico e documentale attraverso il potenziamento e la costituzione di musei, biblioteche, archivi, orti botanici, anche con l'adozione di tecnologie multimediali.

## **Titolo I – Disposizioni generali**

### *Art. 1 – Fonti di disciplina*

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario:
  - (a) dal presente Statuto;
  - (b) dal regolamento generale;
  - (c) dai regolamenti in materia di chiamate e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
  - (d) dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - (e) dal regolamento didattico;
  - (f) dal regolamento delle scuole di dottorato;
  - (g) dai regolamenti delle scuole di specializzazione;
  - (h) dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
  - (i) dai regolamenti interni dei diversi organi collegiali, delle scuole e dei dipartimenti;
  - (j) dai regolamenti in materia di svolgimento delle attività dei docenti e del personale tecnico-amministrativo;
  - (k) dal regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  - (l) dal codice etico;
  - (m) da ogni altro regolamento previsto dalla legge, dal regolamento generale o dal presente Statuto.
2. I regolamenti di cui al comma precedente non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto.

### *Art. 2 – Revisione statutaria*

1. Le modifiche al presente Statuto sono adottate dal senato accademico, con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a trenta giorni, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
2. Le delibere di cui al comma precedente sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

### *Art. 3 – Potestà regolamentare*

1. Il regolamento generale, il regolamento in materia di chiamate e il regolamento in materia di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento didattico e il regolamento delle scuole di dottorato e di specializzazione sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza, e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico.
4. I regolamenti interni degli organi collegiali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti.

5. I regolamenti delle scuole e dei dipartimenti, deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. I regolamenti in materia di svolgimento delle attività dei docenti sono adottati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione; quelli in materia di svolgimento delle attività del personale tecnico-amministrativo sono adottati dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e il direttore generale.
7. Il codice etico è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
8. Ogni altro regolamento è adottato con il procedimento per esso previsto dal regolamento generale.
9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale nell'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo, salvo quanto diversamente specificato nel decreto stesso.

#### *Art. 4 – Definizione*

1. Nel testo del presente Statuto il vocabolo “docente” designa indistintamente i professori ordinari, straordinari, associati e i ricercatori, nonché gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento e i ricercatori a tempo determinato.



## **Titolo II – Organi di governo**

### *Art. 5 – Organi di governo dell’Ateneo*

1. Sono organi di governo dell’Ateneo:
  - (a) il rettore;
  - (b) il senato accademico;
  - (c) il consiglio di amministrazione.

## **Capo I – Il rettore**

### *Art. 6 – Designazione e nomina del rettore*

1. Il rettore è designato mediante elezione ed è nominato con decreto del Ministro competente.

### *Art. 7 – Elettorato passivo*

1. Sono eleggibili alla carica di rettore i professori ordinari che abbiano optato per il tempo pieno.

### *Art. 8 – Elettorato attivo*

1. Hanno diritto di voto per l’elezione del rettore:
  - (a) i docenti dell’Ateneo;
  - (b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli delle scuole e dei dipartimenti;
  - (c) i tecnici e amministrativi, ciascuno di essi con voto pesato al venti per cento.

### *Art. 9 – Durata del mandato del rettore*

1. Il rettore dura in carica sei anni. Non è rieleggibile.
2. I compiti didattici del rettore sono ridotti per la durata del mandato.

### *Art. 10 – Mozione di sfiducia*

1. Una mozione di sfiducia motivata nei confronti del rettore può essere presentata da almeno un terzo dei membri del senato accademico, quando siano trascorsi almeno due anni dall’inizio del mandato.
2. La mozione di sfiducia è messa in discussione quale punto unico all’ordine del giorno nella prima adunanza successiva del senato accademico. È votata a scrutinio segreto e si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.
3. Quando la mozione di sfiducia sia stata approvata dal senato, è sottoposta al corpo elettorale. Si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
4. Il rettore sfiduciato ha l’obbligo di rassegnare le dimissioni. Il rettore dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’elezione del nuovo rettore.
5. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta dal corpo elettorale, si procede a nuova elezione dei membri del senato accademico.

### *Art. 11 – Attribuzioni del rettore*

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.
2. Dirige la politica generale dell'Ateneo e ne è responsabile. Svolge funzioni di iniziativa, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Propone annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione, alle strutture e alla direzione generale gli obiettivi da perseguire. Riferisce annualmente agli organi di governo e alla comunità accademica sui risultati conseguiti.
3. Propone al consiglio di amministrazione i bilanci di previsione annuale e triennale, il piano triennale di attività e sviluppo dell'Ateneo e il conto consuntivo annuale.
4. Garantisce l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario, del presente Statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 1. Vigila sul patrimonio, sulle strutture, sui servizi e sulla corretta gestione dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e valorizzazione del merito.
5. Emanando lo Statuto nonché i regolamenti di cui all'articolo 1. Può rinviare una sola volta ai consigli delle scuole e dei dipartimenti le rispettive delibere regolamentari, per ragioni di merito, previa eventuale consultazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
6. Convoca e presiede le adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fissa i relativi ordini del giorno e dà esecuzione alle loro deliberazioni.
7. Propone al consiglio di amministrazione la designazione del direttore generale.
8. Esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e irroga, previo parere consultivo del collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura.
9. Sottoscrive le convenzioni e i contratti, ad eccezione di quelli di competenza delle singole strutture o del direttore generale secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
10. Verificata la legittimità dei procedimenti, provvede con suoi decreti alle assunzioni di docenti a tempo indeterminato, ai passaggi di ruolo dei docenti già in servizio e all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato.
11. Può promuovere incontri con il corpo accademico e con i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo nelle diverse strutture dell'Ateneo, per la discussione di problemi di interesse generale dell'Ateneo.
12. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 1.

### *Art. 12 – Provvedimenti rettorali d'urgenza*

1. Quando, in caso di necessità ed urgenza, il rettore adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti in materie che rientrino nelle competenze del senato accademico o del consiglio di amministrazione, tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva.
2. I provvedimenti non ratificati perdono effetto fin dall'inizio.

#### *Art. 13 – Prorettore vicario*

1. Il rettore nomina con proprio decreto un prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno dell'Ateneo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il prorettore vicario resta in carica per la durata del mandato del rettore, salva la facoltà del rettore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.
3. In caso di cessazione anticipata del rettore il prorettore vicario ne assume le funzioni fino all'insediamento del nuovo rettore.
4. I compiti didattici del prorettore vicario sono ridotti per la durata del mandato.

#### *Art. 14 – Delegati del rettore*

1. Il rettore può conferire deleghe permanenti a docenti dell'Ateneo, con la qualifica di prorettori. Può altresì conferire deleghe temporanee per esigenze definite.
2. Il prorettore vicario e i prorettori coadiuvano il rettore nell'attuazione della politica generale dell'Ateneo e nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo.
3. Il delegato per i rapporti con il servizio sanitario nazionale è il preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche.
4. Tutte le deleghe sono revocabili ad eccezione di quella di cui al comma 3.

## **Capo II – Il senato accademico**

#### *Art. 15 – Composizione*

1. Il senato accademico è composto da:
  - (a) il rettore;
  - (b) cinque direttori di dipartimento appartenenti ad altrettante scuole, eletti dai direttori dei dipartimenti nel loro seno;
  - (c) due docenti di ruolo per ciascuna scuola, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse, che non siano direttori di dipartimento, eletti in un unico collegio elettorale;
  - (d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
  - (e) quattro rappresentanti degli studenti.
2. Le modalità elettorali sono definite dal regolamento generale, in modo da garantire comunque che siano eletti due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori. Gli eletti sono nominati con decreto rettorale.
3. Partecipano alle adunanze del senato accademico, senza diritto di voto, gli eventuali delegati del rettore per le sedi distaccate.
4. Partecipa alle adunanze del senato accademico il prorettore vicario senza diritto di voto.
5. Partecipa altresì alle adunanze del senato accademico il direttore generale senza diritto di voto.

#### *Art. 16 – Durata*

1. Il senato accademico dura in carica tre anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni. I componenti che non abbiano preso parte senza giustificazione a più di due sedute nell'anno decadono dal mandato.

#### *Art. 17 – Funzionamento*

1. Il senato accademico si riunisce di regola una volta al mese.
2. È convocato in via straordinaria in caso di necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
3. Il rettore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti indicati con richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti.
4. Le deliberazioni del senato accademico sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto, il senato accademico delibera con voto palese. In caso di parità il voto del rettore prevale. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.
6. Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, il funzionamento del senato accademico è disciplinato dal suo regolamento interno.

#### *Art. 18 – Attribuzioni*

1. Il senato accademico elabora e propone al consiglio di amministrazione strategie di sviluppo dell'Ateneo con particolare riguardo alla didattica, alla ricerca e ai servizi agli studenti.
2. Il senato accademico individua annualmente e comunica al consiglio di amministrazione gli obiettivi didattici e di ricerca da raggiungere, tenuto conto delle proposte delle scuole e dei rapporti annuali del nucleo di valutazione e della commissione paritetica di Ateneo.
3. Valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, da parte delle strutture dell'Ateneo.
4. Esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché sul conto consuntivo.
5. Delibera l'istituzione dei corsi di studio e ne affida ciascuno alla responsabilità di uno o più dipartimenti. Esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine alla attivazione, disattivazione o soppressione di corsi di studio nonché di sedi distaccate.
6. Esprime pareri sulla costituzione, la modifica e la soppressione di scuole e dipartimenti, e sulla creazione di centri di servizio di interesse dell'intero Ateneo.
7. Sentite le scuole e la commissione paritetica di Ateneo, formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine alla determinazione e alla allocazione delle contribuzioni studentesche.
8. Propone al corpo elettorale la mozione di sfiducia al rettore, ai sensi dell'art. 10.
9. Su proposta del rettore, decide in merito alle violazioni del codice etico, ove non rivestano carattere disciplinare.
10. Esercita ogni altra attribuzione ad esso conferita dal presente Statuto.

### **Capo III – Il consiglio di amministrazione**

#### *Art. 19 – Composizione*

1. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio delle pari opportunità, è composto da:  
(a) il rettore;

- (b) quattro docenti dell'Ateneo dei quali due appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9 e due alle aree da 10 a 14;
  - (c) un tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
  - (d) due rappresentanti degli studenti;
  - (e) tre persone che non siano dipendenti dell'Ateneo né lo siano state nel quinquennio precedente.
2. I componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
  3. L'ammissibilità delle candidature per i candidati di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 è verificata da una commissione nominata e presieduta dal rettore.
  4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono eletti in due collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.
  5. I componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono designati dal senato accademico.
  6. Le elezioni di cui al comma 4 e la deliberazione del senato accademico di cui al comma 5 non possono aver luogo prima che siano trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dei curricula.
  7. Nel regolamento generale sono definite le modalità di presentazione delle candidature, di formazione della commissione di cui al comma 3, nonché le modalità elettorali.
  8. Alle adunanze del consiglio di amministrazione prendono parte il prorettore vicario ed il direttore generale senza diritto di voto.

#### *Art. 20 – Durata*

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni. I componenti che non abbiano preso parte senza giustificazione a più di due sedute nell'anno decadono dal mandato.

#### *Art. 21 – Funzionamento*

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese.
2. È convocato in via straordinaria in caso di necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
3. Il rettore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti indicati con richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti.
4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto, il consiglio di amministrazione delibera con voto palese. In caso di parità il voto del rettore prevale. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.
6. Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, il funzionamento del consiglio di amministrazione è disciplinato dal suo regolamento interno.

*Art. 22 – Attribuzioni*

1. Il consiglio di amministrazione determina le strategie generali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle proposte del senato accademico.
2. Definisce ogni anno, su proposta del rettore e acquisite le linee programmatiche indicate dal senato accademico, le linee generali del bilancio di previsione dell'anno successivo e ne dà tempestiva comunicazione alle strutture dell'Ateneo.
3. Approva a maggioranza dei componenti, su proposta del rettore e tenuto conto degli obiettivi didattici e di ricerca definiti dal senato accademico, i bilanci di previsione annuale e triennale, il piano triennale di attività e sviluppo dell'Ateneo, e il conto consuntivo annuale, e li trasmette ai ministeri competenti. Vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo. Approva il bilancio sociale.
4. Designa, su proposta del rettore, il direttore generale, sentito il senato accademico.
5. Acquisite le proposte programmatiche del senato accademico e tenuto conto delle linee generali del bilancio di previsione e dei rapporti del nucleo di valutazione, determina e alloca le risorse finanziarie alla amministrazione centrale, alle scuole, ai dipartimenti, alle biblioteche e alle altre strutture dell'Ateneo.
6. Assegna alle scuole, sentito il senato accademico, le risorse destinate al reclutamento del personale docente. Indica le linee guida per il reclutamento dei docenti e, tenuto conto delle proposte delle scuole, assegna i posti di personale docente direttamente ai dipartimenti.
7. Autorizza il rettore a sottoscrivere il contratto integrativo del personale tecnico-amministrativo. Definisce le esigenze annuali e triennali e formula le linee guida in ordine alla assunzione, alla progressione di carriera e alla distribuzione tra le strutture del personale tecnico-amministrativo, di concerto con il direttore generale.
8. Approva a maggioranza assoluta dei componenti le proposte di chiamate formulate dai dipartimenti.
9. Approva le proposte di attivazione, disattivazione o soppressione dei corsi di studio su proposta delle scuole, previo parere favorevole del senato accademico e del nucleo di valutazione, sentita la commissione paritetica di Ateneo.
10. Delibera, sentito il senato accademico, la creazione di centri di servizio di interesse dell'intero Ateneo e l'attivazione e soppressione delle sedi distaccate.
11. Senza la rappresentanza degli studenti, delibera le sanzioni disciplinari per i docenti, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
12. Determina annualmente l'ammontare e l'allocazione alle scuole o ai dipartimenti delle contribuzioni studentesche, tenuto conto delle proposte del senato accademico.
13. Approva i contratti e le convenzioni che comportino l'assunzione di oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo.
14. Formula linee di indirizzo e vigila sulla conservazione del patrimonio dell'Ateneo.
15. Approva i protocolli d'intesa e ogni altro atto convenzionale stipulato con il servizio sanitario nazionale ai fini della gestione dell'attività assistenziale e clinica sentito il parere della scuola interessata, e vigila sulla loro applicazione.

## **Titolo III – Organi centrali**

### **Capo I – Il nucleo di valutazione, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti**

#### *Art. 23 – Il nucleo di valutazione*

1. Il nucleo di valutazione è composto da sei persone aventi competenze in materia di gestione e valutazione di strutture educative e scientifiche, due delle quali scelte fra i docenti in servizio dell'Ateneo, e da uno studente designato secondo le norme del regolamento generale.
2. I componenti, appartenenti ad aree culturali diverse, sono proposti dal rettore e approvati individualmente dal senato accademico. Il coordinatore è eletto dal nucleo di valutazione fra i componenti non in servizio presso l'Ateneo. Partecipa alle sedute, senza diritto di voto, un prorettore o un delegato del rettore con compiti di informazione e di raccordo.
3. Il coordinatore convoca le adunanze e coordina l'attività del nucleo. In caso di parità, il suo voto prevale.
4. Il nucleo valuta annualmente le attività dell'Ateneo ed esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle norme vigenti, ivi inclusi il presente Statuto e i regolamenti di Ateneo.
5. Nella valutazione delle attività didattiche e scientifiche, il nucleo si avvale di esperti esterni specialisti delle diverse discipline. Si avvale altresì dei documenti di auto-valutazione elaborati dai dipartimenti e dai consigli dei corsi di studio, nonché delle osservazioni formulate al riguardo dalle scuole, dalle commissioni paritetiche costituite presso l'Ateneo e dagli osservatori per la qualità della formazione e della ricerca.
6. Il nucleo trasmette annualmente, non oltre il mese di novembre, un rapporto al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza. A tale rapporto sono allegate le autovalutazioni di cui al comma precedente.
7. Le strutture interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta, il riesame dei rapporti di valutazione.
8. I componenti del nucleo durano in carica non oltre tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ogni anno sono nominati o confermati due componenti.
9. Il nucleo dispone di strutture operative e di finanziamenti atti a consentire ad esso il corretto svolgimento delle funzioni in piena autonomia.

#### *Art. 24 – Il direttore generale*

1. Il direttore generale è designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, tra persone, anche interne all'Ateneo, di elevata qualificazione ed esperienza nel campo della organizzazione e della gestione di istituti universitari o di ricerca.
2. Al direttore generale compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale cura il buon andamento dell'amministrazione dell'Ateneo. Dirige, coordina e controlla l'attività degli altri dirigenti. Esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti.

3. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.
4. Il direttore generale presenta annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti.
5. In caso di impedimento, il direttore generale è sostituito da un vice direttore nella persona di un dirigente da lui designato.

*Art. 25 – Il collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il collegio dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
3. Il collegio compie tutte le verifiche riguardanti la regolarità delle scritture contabili e l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi.
4. I componenti del collegio, se richiesti, possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

## **Capo II – Altri organi con competenza generale**

*Art. 26 – La commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio*

1. È istituita la commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel presente articolo commissione paritetica.
2. La commissione paritetica è composta da due docenti e da due studenti in rappresentanza di ciascuna scuola, eletti secondo le modalità definite dai regolamenti delle scuole.
3. La commissione elegge nel suo seno il presidente nella persona di un docente e il vicepresidente nella persona di uno studente.
4. La commissione paritetica:
  - (a) svolge funzioni di monitoraggio sull'attività didattica e individua indicatori per la sua valutazione, anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo, con il nucleo di valutazione e con l'osservatorio per la qualità della formazione;
  - (b) formula pareri e proposte ai competenti organi dell'Ateneo e redige una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, tenuto conto delle relazioni delle commissioni paritetiche di scuola e di dipartimento; la relazione è trasmessa agli organi di governo dell'Ateneo che sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte ivi formulati;
  - (c) formula un parere al senato accademico sul regolamento di Ateneo per gli studenti;
  - (d) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti.
5. La commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l'anno. È altresì convocata su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti.
6. La commissione paritetica disciplina il proprio funzionamento mediante un apposito regolamento interno.



#### *Art. 27 – La consulta di Ateneo*

1. La consulta di Ateneo è nominata e presieduta dal rettore. È composta da: il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante rispettivamente degli enti locali, territoriali e delle organizzazioni imprenditoriali, camerali e sindacali liguri, un massimo di quattro rappresentanti di imprese che concorrano in modo significativo alle spese di funzionamento dell'Ateneo con fondi non finalizzati a specifiche attività, un rappresentante per ciascuno degli enti o società che sostengono finanziariamente le sedi didattiche decentrate. I rappresentanti non possono essere dipendenti dell'Ateneo. Alle sedute della consulta prendono parte i coordinatori delle consulte di scuola, ove istituite.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 sono individuati dal rettore sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal regolamento generale di Ateneo.
3. La consulta si riunisce almeno tre volte l'anno. Formula proposte agli organi di governo e promuove iniziative per migliorare e potenziare l'attività dell'Ateneo e le interazioni fra Ateneo e territorio, favorire l'occupazione di qualità e rendere più efficaci i servizi agli studenti.

#### *Art. 28 – Il comitato per le pari opportunità*

1. Il comitato per le pari opportunità è composto da dieci membri. Quattro membri, di cui almeno due donne, sono eletti dal personale tecnico-amministrativo nel suo seno; quattro membri, di cui almeno due donne, sono eletti dal personale docente nel suo seno; due membri, di cui almeno una donna, sono eletti dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo. Il presidente è eletto in seno al comitato stesso.
2. Il comitato dura in carica tre anni e si rinnova contemporaneamente alla componente docente e tecnico-amministrativa di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 15. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni contemporaneamente alla componente studentesca di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 15. Le modalità di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite nel regolamento generale.
3. Il comitato può dotarsi di un proprio regolamento interno.
4. Il comitato promuove le pari opportunità per tutte le componenti universitarie, proponendo agli organi dell'Ateneo e alla direzione generale misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l'handicap, l'età, gli orientamenti sessuali.
5. Il comitato promuove in particolare la parità effettiva fra i generi in seno al personale dell'Ateneo. A tal fine individua le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e propone le iniziative necessarie a rimuoverle. Predisponde piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato.
6. Il comitato collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunità a livello locale e nazionale, nonché con il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito nell'Ateneo secondo le previsioni della legge n. 183/2010. Il presidente del comitato unico di garanzia partecipa alle sedute del comitato per le pari opportunità, senza diritto di voto.

*Art. 28 bis – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale tecnico-amministrativo a livello di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
2. Il comitato promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto, alla valorizzazione, e all'attuazione dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. Svolge attività di carattere propositivo, consultivo e di verifica su tutte le materie di competenza. Collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunità a livello locale e nazionale nonché con il comitato per le pari opportunità di cui all'art. 28, con il quale può concordare proposte e azioni comuni da sottoporre agli organi.
3. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. I rappresentanti dell'amministrazione sono nominati dal direttore generale tra dipendenti dell'amministrazione dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi. Il presidente è nominato dal direttore generale tra dipendenti dell'amministrazione in possesso di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. Le modalità di designazione dei componenti e del presidente sono definite nel regolamento generale.
4. Il comitato adotta un suo regolamento interno.

*Art. 29 – Il collegio di disciplina*

1. Il collegio di disciplina è composto da sette docenti di ruolo a tempo pieno, designati dal senato accademico e nominati dal rettore, in modo tale che siano rappresentate tutte le scuole e le categorie di docenti.
2. Alle deliberazioni concernenti i professori ordinari e straordinari non partecipano i professori associati e i ricercatori. Alle deliberazioni concernenti i professori associati non partecipano i ricercatori.
3. L'iniziativa dei provvedimenti disciplinari è di competenza del rettore e l'irrogazione della eventuale sanzione è di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere vincolante del collegio di disciplina, salvo quanto previsto all'art. 11, comma 8.
4. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non è rinnovabile.

*Art. 30 – Osservatori per la qualità della formazione e della ricerca*

1. L'osservatorio per la qualità della formazione opera come presidio per la qualità. È composto dal delegato del rettore per la formazione e da dieci membri delle diverse scuole esperti di organizzazione e valutazione delle attività formative, proposti dal rettore e approvati individualmente dal senato accademico, nonché da tre dei rappresentanti degli studenti in senato accademico, designati dagli stessi.

2. L'osservatorio per la qualità della ricerca opera come presidio per la qualità. È composto dal delegato del rettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico e da tredici membri di aree scientifiche diverse, di alta qualificazione scientifica ed esperti di valutazione della ricerca, proposti dal rettore e approvati individualmente dal senato accademico.
3. Gli osservatori collaborano con il rettore nella sua funzione di indirizzo dell'attività didattica e di ricerca, con il nucleo di valutazione e con la commissione paritetica di Ateneo, nel monitoraggio delle attività pertinenti. Formulano al rettore e agli organi di governo proposte funzionali al miglioramento delle attività.

*Art. 31 – Il garante di Ateneo*

1. Il garante è eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro anni accademici e non è rinnovabile. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo, che non abbiano mai avuto un rapporto di servizio con l'Ateneo stesso. Ove tale rapporto venga costituito il garante decade dal suo ufficio.
2. Il garante esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
3. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo.
4. Presenta una relazione annuale agli organi di governo dell'Ateneo e alla commissione paritetica di Ateneo.

*Art. 32 – Violazioni del codice etico e relative sanzioni*

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del codice che non rivesta carattere disciplinare decide il senato accademico, a scrutinio segreto, su proposta del rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 29 del presente Statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.
2. Le sanzioni che possono essere irrogate, nel rispetto del principio della proporzionalità tra la gravità dell'infrazione e la sanzione, sono le seguenti: a) richiamo personale, b) richiamo pubblico.
3. Il richiamo personale consiste in un richiamo scritto, indirizzato in via riservata al soggetto responsabile della violazione accertata. Il provvedimento, formalizzato con decreto rettorale, è comunicato al responsabile della struttura di appartenenza.
4. Il richiamo pubblico si applica in caso di condotte di particolare gravità o di violazioni reiterate, e comporta, oltre a quanto previsto al comma precedente, la pubblicazione in apposita area intranet del sito web di Ateneo di un estratto della nota di richiamo, che sarà consultabile per un tempo massimo di tre mesi.
5. Tutti i provvedimenti sanzionatori di cui sopra vengono depositati nel fascicolo personale del soggetto interessato o riportati nella carriera dello studente. Decorso un biennio dall'irrogazione della sanzione, la sanzione non potrà essere menzionata in alcun atto.

6. Il procedimento si informa al principio del contraddittorio e della partecipazione delle parti, nonché al rispetto della dignità delle persone coinvolte e della riservatezza delle informazioni trattate secondo le modalità previste nel codice stesso.

## **Titolo IV – Strutture dell’Ateneo**

### *Art. 33 – Strutture fondamentali*

1. L’Ateneo si articola in dipartimenti e scuole.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, a scuole o dipartimenti si intendono conferiti i compiti e le funzioni che la legge attribuisce alle preesistenti facoltà o ai preesistenti dipartimenti.
3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, le scuole e i dipartimenti assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati dall’Ateneo con la Regione Liguria, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. La struttura dei dipartimenti integrati dell’azienda di riferimento deve essere compatibile con quella dei dipartimenti universitari.

## **Capo I – I dipartimenti**

### *Art. 34 – Costituzione e composizione dei dipartimenti*

1. Ciascun dipartimento è costituito da docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei dal punto di vista culturale.
2. Ogni dipartimento afferisce ad una sola scuola. Per comprovate esigenze culturali, con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico approvata a maggioranza dei componenti, un dipartimento, denominato dipartimento interscuola, può articolarsi in sezioni che fanno riferimento a scuole diverse. Nessuna di tali sezioni può comprendere meno di quindici docenti.
3. Nessun dipartimento può contare meno di quaranta docenti, inclusi i ricercatori a tempo determinato.
4. I dipartimenti sono costituiti, modificati nella loro composizione e soppressi con decreto del rettore, su parere conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
5. Per ciascun dipartimento il decreto di costituzione indica la scuola di afferenza, la relativa ripartizione dei docenti tra le scuole in caso di dipartimenti interscuola, i componenti, l’elenco dei settori scientifico-disciplinari attribuiti al dipartimento, per i quali il dipartimento è autorizzato ad avanzare proposte di reclutamento e proporre l’avvio di procedure di valutazione comparativa, nonché le risorse assegnate.
6. Ciascun settore scientifico-disciplinare è attribuito ad un solo dipartimento. Eccezionalmente, uno stesso settore può essere attribuito a più dipartimenti quando ciò sia giustificato da comprovate esigenze culturali, fatta salva la necessaria omogeneità tra i settori scientifico-disciplinari del dipartimento.
7. Per i settori scientifico-disciplinari attribuiti a più dipartimenti, le proposte di reclutamento e di avvio di procedure di valutazione comparativa richiedono il parere di tutti i dipartimenti autorizzati al reclutamento nel settore. La deliberazione finale spetta al consiglio di amministrazione.

*Art. 35 – Attribuzioni dei dipartimenti*

1. Il dipartimento assicura lo svolgimento delle attività didattiche, è la sede dell'attività scientifica dei docenti, promuove e sostiene l'attività di ricerca dei propri docenti.
2. Il dipartimento è tenuto a soddisfare, compatibilmente con le proprie risorse di docenti, le esigenze dei corsi di studio dell'Ateneo.
3. Il dipartimento definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della congruità e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. Qualora docenti di uno stesso settore scientifico disciplinare siano presenti in più dipartimenti, i loro compiti didattici sono determinati di concerto dai dipartimenti interessati.
4. Il dipartimento provvede altresì, per quanto di sua competenza, all'attivazione delle supplenze e dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.
5. Il dipartimento esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. È responsabile dei corsi di studio e delle convenzioni relative alle attività didattiche dei corsi attribuiti fatte salve le specificità relative all'area medica. Approva il manifesto degli studi deliberato dai consigli dei corsi di studio di cui è responsabile, sentita la scuola.
6. Ciascun dipartimento responsabile di uno o più corsi di studio può istituire una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio con attribuzioni analoghe a quelle della commissione paritetica di scuola di cui all'art. 49, costituita secondo quanto disposto dal regolamento di dipartimento; il dipartimento, secondo quanto disposto dal regolamento interno, può delegare alla commissione paritetica di scuola alcune funzioni o compiti.
7. Sono di competenza del dipartimento l'attivazione, la disattivazione e il coordinamento delle strutture di ricerca di sua pertinenza.
8. Ciascun dipartimento elabora annualmente e sottopone alla valutazione della scuola cui appartiene le sue linee programmatiche in materia didattica, scientifica e di spesa, nonché le proposte di reclutamento. I piani annuali sono accompagnati dal rapporto annuale di autovalutazione di cui al comma successivo.
9. Ciascun dipartimento elabora un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri individuati dal nucleo di valutazione ed eventualmente integrati dal consiglio della scuola.
10. È di competenza di ciascun dipartimento, nei settori scientifico-disciplinari ad esso attribuiti e nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, la proposta di attivazione di procedure di valutazione comparativa e la proposta di chiamata di docenti, come pure la proposta di attivazione di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato.
11. Ciascun dipartimento può costituire al suo interno sezioni, centri e laboratori di ricerca, secondo necessità. Le sezioni sono mere articolazioni dipartimentali, anche temporanee, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.
12. I dipartimenti possono costituire, d'intesa tra loro, centri interdipartimentali di ricerca.
13. Il dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresì autonomia amministrativa e gestionale. Ogni dipartimento dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad esso destinate.

#### *Art. 36 – Organizzazione dei dipartimenti*

1. Sono organi dei dipartimenti:
  - (a) il direttore;
  - (b) il consiglio;
  - (c) la giunta.

#### *Art. 37 – Il direttore del dipartimento*

1. Il direttore è eletto dal consiglio del dipartimento nel suo seno tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno, salvo quanto disposto dall'art. 74, comma 4.
2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.
3. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle loro deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività del dipartimento.
4. Ai direttori di dipartimento può essere corrisposta una indennità, il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione.

#### *Art. 38 – Il vicedirettore*

1. Il direttore designa un vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno.
2. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento.
3. Resta in carica per la durata del mandato del direttore, salva la facoltà del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

#### *Art. 39 – Il consiglio del dipartimento: composizione*

1. Il consiglio del dipartimento è composto dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato, dal segretario amministrativo e dal manager didattico, ove esistente, da rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in numero pari al 20% del personale tecnico-amministrativo del dipartimento, da rappresentanze degli studenti, in numero pari al 15% dei docenti e da un rappresentante rispettivamente degli assegnisti, dei dottorandi e degli specializzandi.
2. Il regolamento del dipartimento può integrare il consiglio con eventuali altre rappresentanze e può modificare le percentuali di cui al comma precedente nel rispetto dei minimi di rappresentanze stabiliti.
3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in seno al personale del dipartimento stesso. I rappresentanti degli studenti sono eletti nel loro seno dai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio di cui è responsabile il dipartimento.
4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono rinnovati ogni tre anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni.

#### *Art. 40 – Il consiglio del dipartimento: attribuzioni*

1. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al dipartimento, fatte salve le attribuzioni del direttore e della giunta.
2. Alle deliberazioni concernenti la chiamata di professori ordinari e straordinari partecipano i soli professori ordinari e straordinari. Alle deliberazioni concernenti la chiamata di professori

associati partecipano i soli professori ordinari, straordinari ed associati. Alle deliberazioni concernenti la chiamata di ricercatori partecipano i soli professori ordinari, straordinari, associati ed i ricercatori.

#### *Art. 41 – La giunta del dipartimento*

1. La giunta del dipartimento è composta dal direttore, dal vicedirettore, da un numero di docenti pari al 15% dei docenti del dipartimento, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dal segretario amministrativo, nonché da uno studente, un dottorando o uno specializzando, ove presente, eletti tra i rappresentanti in consiglio di dipartimento. Il regolamento di dipartimento può determinare una diversa percentuale dei docenti, purché non inferiore al 10%.
2. I componenti elettivi della giunta di dipartimento sono eletti dal consiglio di dipartimento. Il sistema elettorale deve comunque garantire la rappresentanza di tutte le categorie di docenza.
3. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dal regolamento interno del dipartimento. In nessun caso possono essere delegate alla giunta le attribuzioni di cui all'art. 35.

#### *Art. 42 – Afferenza dei docenti ai dipartimenti*

1. Fermi restando i doveri didattici derivanti dalle complessive esigenze dell'Ateneo, ogni docente afferisce a uno dei dipartimenti cui è attribuito il settore scientifico-disciplinare al quale appartiene.
2. Ogni docente può chiedere di afferire ad un dipartimento al quale non sia attribuito il settore scientifico-disciplinare cui appartiene. La richiesta, adeguatamente motivata, è inoltrata al rettore corredata dai pareri dei dipartimenti e delle scuole interessate. Il rettore provvede con suo decreto sentito il senato accademico.
3. Ogni docente presta attività didattica in uno o più corsi di studio dell'Ateneo. Il senato accademico può deliberare una riduzione del carico didattico dei docenti cui siano affidati compiti amministrativi o di ricerca particolarmente gravosi.
4. L'attività di ricerca del docente, ovunque svolta, è riferita, a fini di valutazione, al dipartimento cui afferisce.

## **Capo II – Le scuole**

#### *Art. 43 – Costituzione e composizione delle scuole*

1. Le scuole sono strutture di coordinamento tra più dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare e di funzionalità organizzativa.
2. Le scuole sono costituite o soppresse con decreto del rettore, a seguito della procedura di revisione dello statuto di cui all'art. 2. Le scuole costituite nell'Ateneo sono elencate nell'allegato A, che è parte integrante del presente Statuto.

#### *Art. 44 – Attribuzioni delle scuole*

1. Le scuole hanno compiti di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche delle strutture ad esse afferenti nonché di gestione dei servizi comuni.



2. Ciascuna scuola esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia didattica presentate dai dipartimenti ad essa afferenti, e le sottopone agli organi di governo.
3. Ciascuna scuola formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai dipartimenti e dai consigli dei corsi di studio, tenendo conto dei documenti di valutazione delle attività didattiche elaborati dalle commissioni paritetiche della scuola e dei dipartimenti.
4. La scuola esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. Formula osservazioni sul manifesto degli studi deliberato dai consigli di corso di studio.
5. Ciascuna scuola, anche su istanza dei consigli dei corsi di studio interessati, verifica che gli affidamenti dei compiti didattici ai docenti siano stati determinati dai consigli di dipartimento nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 35, comma 3. La scuola può chiedere ai dipartimenti un riesame degli affidamenti.
6. Ciascuna scuola sovrintende alla gestione degli spazi destinati alle attività formative.
- 6bis. La scuola è responsabile dei servizi per gli studenti di riferimento secondo le direttive dell'Ateneo.
- 6ter. La scuola provvede, di concerto con i dipartimenti interessati, alla attività di informazione e di orientamento relativamente ai corsi di studio attivati.
7. Ciascuna scuola può proporre l'istituzione di scuole di dottorato o di specializzazione.
8. Ciascuna scuola, presa conoscenza dell'assegnazione di risorse programmate dagli organi di governo per il reclutamento del personale docente e delle motivate proposte di copertura di posti presentate dai dipartimenti, le trasmette integralmente al consiglio di amministrazione accompagnate da un parere espresso sulla base delle esigenze di coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica e di sviluppo della ricerca.
9. Ciascuna scuola è dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. È altresì dotata di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Ciascuna scuola dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa destinate.
10. Ciascuna scuola, di concerto con i servizi centrali di Ateneo, vigila sul patrimonio edilizio attribuito alla scuola stessa, ai dipartimenti ad essa afferenti ed ai servizi bibliotecari, nei modi definiti dal proprio regolamento interno.
11. Ciascuna scuola si dota di un proprio regolamento interno che tiene conto delle sue specifiche esigenze culturali e organizzative.
- 11bis. La scuola medico-farmaceutica svolge, in aggiunta alle generali funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche riportate nei commi precedenti, i seguenti compiti:
  - (a) garantisce l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche da quelle assistenziali in collaborazione con il servizio sanitario nazionale e regionale;
  - (b) favorisce l'accesso dei docenti allo svolgimento dell'attività assistenziale allo scopo di salvaguardare l'espletamento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca.
  - (c) esprime al rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonché sulla istituzione o soppressione di unità operative universitarie.

#### *Art. 45 – Organizzazione delle scuole*

1. Sono organi delle scuole:
  - (a) il consiglio;
  - (b) il preside.
2. Ciascuna scuola può, secondo le proprie esigenze, istituire una sua consulta a norma del proprio regolamento interno. I membri della consulta di scuola sono nominati con decreto rettorale.

#### *Art. 46 – Il consiglio della scuola: composizione e attribuzioni*

1. Il consiglio della scuola è composto da:
  - (a) il preside;
  - (b) i direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola o loro delegati nel caso di dipartimenti interscuola;
  - (c) un numero di docenti pari al 6% di quelli appartenenti alla scuola, eletti dai componenti dei consigli dei dipartimenti, ivi inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola appartenenti alla scuola, riuniti in un unico collegio; sono eleggibili i componenti delle giunte di dipartimento, i coordinatori dei corsi di studio, i coordinatori dei dottorati e i direttori di unità operative complesse ove esistenti;
  - (d) una rappresentanza degli studenti, incluso un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi in numero pari al numero dei dipartimenti anche interscuola e comunque non inferiore al 15% dei componenti del consiglio.
2. Il regolamento della scuola può modificare la composizione del consiglio, le modalità di elezione dei docenti, e le percentuali di cui al comma 1 nel rispetto dei minimi di rappresentanza stabiliti.
3. I rappresentanti dei docenti sono rinnovati ogni tre anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni. Il sistema per la elezione dei rappresentanti dei docenti deve garantire la rappresentanza di tutte le categorie di docenti e di tutti i dipartimenti, ove possibile.
4. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite alla scuola, fatte salve le attribuzioni del preside.

#### *Art. 47 – Il preside della scuola*

1. Il preside è nominato con decreto rettorale tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno della scuola, secondo le modalità previste dall'art. 74 e nel rispetto delle incompatibilità di cui all'art. 69.
2. Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Il preside rappresenta la scuola, presiede il consiglio e ne predispose l'ordine del giorno. Dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della scuola.

#### *Art. 48 – Il vicepresidente*

1. Il preside designa un vicepresidente tra i professori di ruolo a tempo pieno del consiglio della scuola che non siano direttori di dipartimento, coordinatori di corso di studio o di dottorato.
2. Il vicepresidente sostituisce il preside in caso di assenza o impedimento.
3. Resta in carica per la durata del mandato del preside, fatta salva la facoltà del preside stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

*Art. 49 – La commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio*

1. In ogni scuola è istituita una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel seguito commissione paritetica.
2. La commissione paritetica è composta da un egual numero di docenti e di studenti, appartenenti ai consigli delle strutture didattiche, ivi compresi i rappresentanti delle sedi decentrate. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento di scuola, in modo da garantire comunque un rappresentante per ogni consiglio di corso di studio e per le diverse sedi decentrate.
3. La commissione paritetica elegge al suo interno il presidente nella persona di un docente e il vicepresidente nella persona di uno studente e designa i propri membri nella commissione paritetica di Ateneo.
4. La commissione paritetica, quale organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla scuola:
  - (a) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
  - (b) redige e trasmette alla commissione paritetica di Ateneo una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla scuola, anche avvalendosi di strumenti oggettivi di valutazione; la relazione è altresì trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti, che sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate;
  - (c) formula pareri in merito all'attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
  - (d) formula proposte ed esprime pareri sull'impiego dei contributi degli studenti ivi inclusi quelli di dottorato e di scuola di specializzazione;
  - (e) segnala al coordinatore del consiglio di corso di studi e al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
  - (f) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
  - (g) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti.

### **Capo III – Corsi di studio dell'Ateneo**

*Art. 50 – Istituzione di nuovi corsi di studio*

1. I corsi di studio istituiti nell'Ateneo sono definiti nella parte speciale del regolamento didattico di Ateneo.
2. L'istituzione di un nuovo corso di studio è deliberata dal senato accademico, su proposta di una scuola sentiti i dipartimenti interessati, la consulta di Ateneo ovvero le consulte di scuola, ove istituite. La proposta di istituzione è corredata dall'ordinamento didattico del corso e dall'indicazione della scuola e dei dipartimenti di riferimento.
3. La modifica dell'ordinamento didattico di un corso di studio è deliberata dal senato accademico, su proposta delle strutture interessate.
4. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio è approvato dalle strutture interessate.

*Art. 51 – Attivazione e disattivazione di corsi di studio*

1. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta della scuola sentiti i dipartimenti interessati, previo parere favorevole del senato accademico, del nucleo di valutazione e della commissione paritetica di scuola.
2. La disattivazione di un corso di studio può altresì essere deliberata per gravi motivi dal consiglio di amministrazione, sentito il nucleo di valutazione e il consiglio del corso di studio.

*Art. 52 – Organi del corso di studio*

1. Sono organi dei corsi di studio:
  - (a) il coordinatore;
  - (b) il consiglio di corso di studio.
2. Il coordinatore è eletto dal consiglio nel suo seno tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il coordinatore resta in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Il consiglio del corso di studio è composto da tutti i docenti, ivi compresi i professori a contratto, che prestano attività didattica nel corso stesso, da una rappresentanza degli studenti, nonché da altre rappresentanze secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo. I dipartimenti cui è attribuita la responsabilità dei relativi corsi di studio possono deliberare la confluenza di consigli di corso affini in un unico consiglio.
5. La periodicità delle riunioni e l'eventuale costituzione di commissioni, alle quali possono essere delegate attività istruttorie o altre funzioni specifiche, sono disciplinate dal regolamento interno del consiglio.

*Art 53 – Attribuzioni del coordinatore e del consiglio di corso di studio*

1. Il coordinatore convoca e presiede il consiglio, ne predisponde l'ordine del giorno, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle norme vigenti.
2. Qualora il corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono svolte sotto la diretta responsabilità del coordinatore.
3. Il consiglio:
  - (a) sottopone annualmente le esigenze didattiche dei singoli insegnamenti ai dipartimenti cui sono attribuiti i settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del corso;
  - (b) propone alla scuola e ai dipartimenti interessati il manifesto degli studi per quanto di sua competenza;
  - (c) definisce le modalità di funzionamento del corso;
  - (d) coordina i contenuti delle attività formative e sovrintende al loro svolgimento;
  - (e) organizza, qualora a ciò non provveda la scuola o il dipartimento, le prove di accesso e i corsi di recupero;
  - (f) propone alle strutture di riferimento l'impiego dei contributi studenteschi e di altri eventuali fondi disponibili per la formazione;
  - (g) elabora il documento annuale di autovalutazione che trasmette alla scuola, ai dipartimenti e alla commissione paritetica di scuola o del dipartimento responsabile del corso;
  - (h) svolge ogni altra funzione ad esso attribuito dai regolamenti di Ateneo.

## **Capo IV – Scuole di dottorato e di specializzazione**

### *Art. 54 – Scuole di dottorato*

1. Le scuole di dottorato sono istituite, su proposta di una o più scuole, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
2. Il funzionamento delle scuole di dottorato, con le procedure previste per l'attivazione, disattivazione o soppressione dei singoli corsi di dottorato ad esse facenti capo, è disciplinato dal relativo regolamento.

### *Art. 55 – Scuole di specializzazione*

1. Su proposta di uno o più dipartimenti, sentita la scuola di riferimento, e con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione, sono istituite scuole di specializzazione quali strutture didattiche di alta formazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Ciascuna scuola è disciplinata da specifici regolamenti interni. Ciascuna scuola può attivare anche specifici percorsi di ricerca.

## **Capo V – Istituto di studi superiori dell'Ateneo**

### *Art. 56 – Istituto di studi superiori*

1. L'Istituto di studi superiori ha l'obiettivo di promuovere ed organizzare percorsi di alta formazione per la valorizzazione, anche in dimensione internazionale, delle più significative eccellenze didattiche e scientifiche presenti nell'Ateneo, per consentire agli studenti più meritevoli e capaci, selezionati per concorso, di intraprendere specifici percorsi di apprendimento superiore pre e post-laurea, integrativi e paralleli rispetto ai corsi universitari ordinari. L'istituto potrà altresì realizzare un sistema integrato di alta formazione e ricerca scientifica attraverso specifiche strutture attivate a tal fine.
2. Le attività didattiche dell'istituto si articolano in indirizzi. Ciascun indirizzo corrisponde ad una linea o ad un ambito di ricerca, precisamente definiti nelle basi scientifico-culturali e negli obiettivi. Ciascun indirizzo gode di autonomia. Un indirizzo può essere attivato solo in presenza di un numero di docenti sufficiente a coprire il relativo curriculum formativo.
3. I docenti che operano nell'istituto conservano l'afferenza ai rispettivi dipartimenti.
4. L'istituto gode di autonomia organizzativa e gestionale in conformità con il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'istituto, anche differenziate per indirizzo, sono disciplinate da un autonomo regolamento didattico e di organizzazione, in conformità con il regolamento didattico ed il regolamento generale di Ateneo.
6. Nella composizione degli organi di governo dell'istituto viene garantita la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e del mondo delle imprese che concorrono significativamente al finanziamento dell'istituto.

## Capo VI – I centri di servizio e le biblioteche

### *Art. 57 – I centri di servizio di Ateneo*

1. Il centro di servizio di Ateneo è una struttura per la gestione di servizi o apparecchiature complesse, ovvero per la promozione di attività di interesse generale dell'Ateneo.
2. Il centro di servizio è costituito con decreto del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
3. Il centro di servizio di Ateneo dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad esso destinate. Può essere dotato di autonomia amministrativa e gestionale, secondo quanto disposto dal decreto di costituzione.
4. Il decreto di costituzione dispone:
  - (a) le modalità di gestione del centro;
  - (b) gli organi, le modalità di elezione, la durata del mandato e i compiti delle cariche direttive;
  - (c) la durata del centro.

### *Art. 58 – Sistema bibliotecario di Ateneo*

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dall'insieme delle biblioteche di scuola e dal centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo garantisce, nel rispetto dell'autonomia culturale e organizzativa delle singole biblioteche, la gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'erogazione dei servizi bibliotecari, l'acquisizione, la conservazione e la fruizione delle risorse informative a sostegno delle attività scientifiche e didattiche.

### *Art. 59 – Organi del centro di servizi del sistema bibliotecario*

1. Sono organi del centro di servizi:
  - (a) il presidente;
  - (b) il consiglio;
  - (c) il direttore.
2. Il centro di servizi è diretto da un consiglio, di cui sono componenti: il direttore, i presidenti e i direttori delle biblioteche di scuola, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo, un rappresentante del personale dell'area delle biblioteche, un responsabile amministrativo del centro, e quattro docenti designati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente, scelto tra i presidenti delle biblioteche.
4. Il mandato del presidente dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Il presidente rappresenta l'Ateneo nei consorzi nazionali per l'acquisto di materiale librario e per lo sviluppo e l'acquisizione delle risorse elettroniche.
6. Il presidente svolge le attività necessarie per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi deliberati dal consiglio, avvalendosi della collaborazione del direttore.
7. Il direttore del centro, scelto tra il personale di area bibliotecaria, organizza le attività del sistema bibliotecario di Ateneo.

*Art. 60 – Funzioni del centro di servizi del sistema bibliotecario*

1. Ferma restando l'autonomia culturale, organizzativa e gestionale delle biblioteche di scuola, il centro di servizi del sistema bibliotecario:
  - (a) cura il coordinamento tra le biblioteche delle scuole, al fine di razionalizzare le politiche di spesa e ottimizzare i servizi;
  - (b) determina le linee di sviluppo del sistema bibliotecario di Ateneo, nonché gli obiettivi e i criteri generali di organizzazione e di sviluppo dei servizi bibliotecari;
  - (c) delibera l'acquisizione delle risorse elettroniche di comune interesse delle diverse scuole e cura la gestione centralizzata dei relativi acquisti;
  - (d) persegue lo studio, la sperimentazione e l'applicazione di tecnologie avanzate per la realizzazione e il mantenimento di sistemi bibliografici e documentali di Ateneo aderenti a standard internazionali;
  - (e) promuove la formazione e l'aggiornamento degli addetti ai servizi bibliotecari;
  - (f) cura la gestione biblioteconomica del software di catalogazione e del portale di Ateneo;
  - (g) predispone convenzioni con altri atenei e con altri enti;
  - (h) elabora proposte per l'aggiornamento dell'organizzazione delle biblioteche.
2. Per la realizzazione delle proprie finalità il centro di servizi si avvale del personale ad esso assegnato e del finanziamento erogato dall'Ateneo, nonché delle risorse eventualmente erogate dalle biblioteche di scuola. Il centro è dotato di autonomia amministrativa e gestionale.

*Art. 61 – Biblioteche di scuola: funzioni e forme di finanziamento*

1. Ciascuna scuola è dotata di una biblioteca, eventualmente dislocata in più sedi. Le raccolte librerie dei dipartimenti costituiscono sezioni delle biblioteche di scuola cui i dipartimenti afferiscono.
2. Le biblioteche di scuola sono centri autonomi di spesa che dispongono del personale necessario al proprio funzionamento assegnato dall'Ateneo, tenuto conto dell'effettivo carico di lavoro, dell'organizzazione logistica e del bacino di utenza.
3. Le biblioteche di scuola sono finanziate con fondi di funzionamento ordinario erogati dall'Ateneo e da una quota di contributi studenteschi. Nella ripartizione dei finanziamenti si tiene conto delle esigenze di riequilibrio a favore delle aree con limitato impiego delle risorse elettroniche.

*Art. 62 – Biblioteche di scuola: organi*

1. La direzione di ogni biblioteca di scuola è affidata al direttore, scelto tra il personale dell'area delle biblioteche, coadiuvato da personale bibliotecario e amministrativo.
2. Il direttore opera secondo gli indirizzi di un comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi del regolamento della scuola, composto da docenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'area delle biblioteche designato dal personale della biblioteca della scuola e da un rappresentante degli studenti designato dai rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola.
3. Il comitato tecnico-scientifico elegge un presidente tra i docenti che ne fanno parte.
4. Il presidente del comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

*Art. 63 – Sistema informatico e telematico di Ateneo*

1. Il sistema informatico di Ateneo è costituito dall'insieme delle risorse tecnologiche dell'informazione e della comunicazione, nel seguito denominato ICT (Information and Communication Technology) di Ateneo. Per la sua organizzazione, l'Ateneo si avvale del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo, nel seguito denominato CSITA.
2. Il regolamento in materia di ICT definisce i servizi comuni alle strutture dell'Ateneo e di supporto alle attività organizzative, scientifiche e didattiche. Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo del CSITA, sentito il senato accademico.
3. Il CSITA garantisce la gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali del sistema informatico e telematico di Ateneo.

*Art. 64 – Organi del CSITA*

1. Sono organi del CSITA:
  - (a) il presidente;
  - (b) il consiglio direttivo;
  - (c) il direttore.
2. Il presidente è nominato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione. Dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo.
3. Sono componenti del consiglio direttivo: il suo presidente, i presidi delle scuole o loro delegati, il direttore generale o un suo delegato, il direttore del centro e un rappresentante del personale del centro.
4. Il consiglio direttivo definisce le linee di indirizzo del centro, approva il piano annuale e triennale delle attività, su proposta del direttore del centro.
5. Il direttore del CSITA è un dirigente con competenze in materia di ICT. Il direttore organizza le attività del centro.

*Art. 65 – Funzioni del CSITA*

1. Il centro, nell'ambito delle politiche generali di Ateneo, fornisce la prestazione di servizi a livello infrastrutturale e applicativo come dettagliati nel regolamento in materia ICT. In particolare:
  - (a) coordina le attività dell'Ateneo in materia ICT, definendo gli standard e le regole per garantire adeguati livelli di sicurezza e di integrazione dei servizi;
  - (b) promuove, progetta e realizza iniziative tecnologicamente avanzate nei settori di competenza, anche mediante contratti per la partecipazione a progetti nazionali o internazionali e convenzioni con enti pubblici e privati.
2. Per la realizzazione delle proprie finalità il CSITA si avvale delle risorse messe a disposizione dall'Ateneo, nonché di risorse finalizzate eventualmente rese disponibili da singole strutture, o autonomamente acquisite dal centro tramite progetti o convenzioni.
3. Il centro è dotato di autonomia amministrativa e gestionale.



*Art. 66 – Articolazione del CSITA*

1. Presso ciascuna scuola, presso l'amministrazione centrale e presso le sedi decentrate è istituito un presidio del CSITA con lo scopo di sovrintendere alle risorse ICT necessarie per il corretto funzionamento della struttura.
2. Ogni presidio può essere articolato secondo specifiche esigenze.
3. Ogni presidio ha un proprio responsabile.

## **Titolo V – Disposizioni in materia elettorale e di adunanze degli organi collegiali**

### **Capo I – Disposizioni generali**

#### *Art. 67 – Validità delle elezioni*

1. Le elezioni del rettore, dei presidi, dei coordinatori dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
2. Le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali, ad eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali sono valide se ha votato almeno il dieci per cento degli aventi diritto.
4. Le modalità di ripetizione delle elezioni sono definite nel regolamento generale di Ateneo.
5. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.

#### *Art. 68 – Elettorato passivo*

1. L'elettorato passivo è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo.
2. Per l'elezione di rettore, dei presidi, dei direttori di dipartimento e dei componenti degli organi di governo i candidati devono presentare il loro curriculum. I candidati per l'elezione di rettore, preside e direttore di dipartimento devono altresì presentare il loro programma. La data di presentazione è indicata nei provvedimenti di indizione delle elezioni.

#### *Art. 69 – Incompatibilità*

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l'eccezione dei direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire alcuna altra carica accademica né essere componenti di altri organi fatto salvo il consiglio di dipartimento. Non possono ricoprire il ruolo di direttore o di componente del consiglio di amministrazione, se previsto, di una scuola di specializzazione.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono rivestire alcun incarico di natura politica; non possono ricoprire la carica di rettore, membro del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori di alcuna altra università; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
3. Sono tra loro incompatibili le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio.
4. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con tutte le cariche accademiche previste dal presente Statuto a pena di decadenza dalle stesse.

*Art. 70 – Rinnovo delle cariche accademiche*

1. Per tutte le cariche dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.

*Art. 71 – Nomine, decorrenze, decadenze*

1. I termini di decorrenza delle cariche sono definiti nel regolamento generale di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto.
2. In caso di cessazione anticipata di un componente di un organo collegiale subentra il primo dei non eletti a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al trenta per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti. Diversamente, si procede ad elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato. Il subentrante può essere rieletto per un solo mandato.
3. Gli eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di eleggibilità.

*Art. 72 – Disposizione di rinvio*

1. Per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, in materia elettorale si applica il regolamento generale.

## **Capo II – Elezione del rettore**

*Art. 73 – Procedimento*

1. Per l'elezione del rettore il senato accademico indice, con almeno un mese di anticipo, tre tornate elettorali. Le prime due si tengono a distanza di una settimana l'una dall'altra; in caso di mancata elezione si procede a una terza votazione di ballottaggio dopo quattordici giorni. Il procedimento elettorale ha inizio non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica.
2. I candidati depositano la candidatura, il programma e il curriculum nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni per consentire la discussione delle candidature in seno al corpo elettorale. Il curriculum deve documentare l'esperienza gestionale del candidato.
3. Le modalità di presentazione delle candidature, di costituzione della commissione elettorale, di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio, sono definite nel regolamento generale.
4. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni. Qualora non venga raggiunto il quorum, nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. In caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il senato accademico indice nuove elezioni entro un mese dalla data della cessazione.

## **Capo III – Elezione degli altri organi monocratici e degli organi collegiali**

### *Art. 74 – Elezione degli altri organi monocratici*

1. Hanno elettorato attivo per l'elezione del direttore di dipartimento i componenti del consiglio di dipartimento.
2. Hanno elettorato attivo per l'elezione del preside della scuola i componenti del consiglio della scuola.
3. Il preside della scuola e il direttore del dipartimento, sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni.
4. Per l'elezione del direttore del dipartimento, nel caso di indisponibilità di professori ordinari e straordinari, ovvero quando in due votazioni successive non sia raggiunto il quorum previsto, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Per l'elezione del preside della scuola, qualora non venga raggiunto il quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
6. Le modalità di elezione degli organi monocratici sono definite nel regolamento generale di Ateneo.

### *Art. 75 – Elezioni degli organi collegiali*

1. Nella elezione degli organi collegiali, ogni elettore dispone di un voto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

## **Capo IV – Adunanze degli organi collegiali**

### *Art. 76 – Disciplina delle adunanze*

1. Le adunanze degli organi collegiali sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
2. Le adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le adunanze dei rimanenti organi collegiali, salvo che sia diversamente disposto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento generale di Ateneo, sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nessuno può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino personalmente.
4. Le adunanze degli organi dell'Ateneo non sono pubbliche. Quanto alla pubblicità degli atti si applicano le norme vigenti.

## **Disposizioni transitorie e finali**

### **I.**

1. Fino a che non siano costituiti gli organi centrali e quelli delle strutture didattiche e di ricerca previste nel presente Statuto restano in carica gli organi esistenti ai sensi dello Statuto previgente, e ancora in carica alla data del 31 ottobre 2011.
2. Il direttore generale è designato dal consiglio di amministrazione in prorogatio entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Fino alla sua designazione, il direttore amministrativo in carica conserva le sue funzioni.

### **II.**

1. Le proposte di costituzione dei dipartimenti sono presentate al rettore entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Il rettore, sentita una commissione istruttoria da lui nominata, provvede con suoi decreti ai sensi dell'art. 34, previa deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione in prorogatio, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.
2. Per ciascun dipartimento il decreto di costituzione indica, tra i componenti del dipartimento, un professore di ruolo che assume pro tempore le funzioni di direttore del dipartimento fino alla nomina di quest'ultimo secondo le procedure di cui agli articoli successivi.
3. Entro trenta giorni dalla costituzione dei dipartimenti, sulla base dei relativi decreti costitutivi, viene definita con decreto del rettore la composizione delle scuole previste nell'allegato A. Tale decreto determina per ciascuna scuola i dipartimenti e le eventuali sezioni dei dipartimenti interscuola di appartenenza, i corsi di studio ad essi affidati, nonché le risorse assegnate.

### **III.**

1. Contestualmente all'atto di costituzione di dipartimenti e scuole il direttore amministrativo o il direttore generale ove già nominato, di concerto con i presidi ed i direttori di dipartimento del preesistente ordinamento, definisce con suo decreto l'attribuzione provvisoria alle nuove strutture del personale tecnico-amministrativo proveniente dalle strutture del preesistente ordinamento e determina altresì in via provvisoria il responsabile amministrativo di ciascuna struttura.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il direttore generale, di concerto con il consiglio di amministrazione e sentiti i presidi di scuola ed i direttori di dipartimento, avvia una procedura straordinaria di valutazione delle esigenze e dei carichi di lavoro delle strutture centrali, didattiche e di ricerca, sulla base della quale sarà successivamente determinata, secondo criteri e procedure definiti nel regolamento generale, una assegnazione del personale

tecnico-amministrativo alle strutture, tale da garantire l'utilizzazione ottimale delle professionalità esistenti e la più efficace soddisfazione delle esigenze dell'Ateneo.

#### **IV.**

1. Entro e non oltre quindici giorni dalla costituzione dei dipartimenti, il decano di ciascun dipartimento indice le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei consigli di dipartimento, nominando contestualmente la relativa commissione elettorale. In prima applicazione i rappresentanti degli studenti dotati di elettorato attivo, sono designati con decreto rettorale in seno ai rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio. Le elezioni si svolgono entro e non oltre i quindici giorni successivi.
2. Entro e non oltre i quindici giorni successivi alle elezioni di cui al comma precedente, i decani dei dipartimenti convocano il consiglio di dipartimento per l'elezione dei direttori, delle giunte, nonché dei responsabili delle sezioni dei dipartimenti appartenenti a più scuole. L'elezione si svolge entro e non oltre i quindici giorni successivi.

#### **V.**

1. Entro e non oltre quindici giorni dalla elezione dei direttori e delle giunte dei dipartimenti afferenti alle scuole, i decani delle scuole convocano il corpo elettorale per l'elezione dei consigli delle scuole.
2. In prima applicazione, i rappresentanti degli studenti dotati di elettorato attivo sono designati con decreto rettorale tra i rispettivi rappresentanti già componenti dei consigli delle preesistenti facoltà.
3. L'elezione si svolge entro e non oltre i quindici giorni successivi.

#### **VI.**

1. Entro e non oltre i quindici giorni successivi all'elezione di cui alla disposizione precedente, i decani convocano le elezioni dei presidi delle scuole. Le elezioni hanno luogo entro e non oltre i quindici giorni successivi.

#### **VII.**

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla costituzione dei dipartimenti il rettore convoca le elezioni del senato accademico. Le operazioni elettorali si svolgono entro e non oltre i quarantacinque giorni successivi.
2. In prima applicazione, l'elettorato attivo e passivo di cui al punto b) del primo comma dell'art. 15 è validamente costituito se risulta nominato al momento dell'elezione almeno un direttore per ciascuna delle scuole.

3. In prima applicazione fino a quando non sia possibile indire nuove elezioni studentesche, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i rappresentanti degli studenti sono designati con decreto rettorale in seno ai rappresentanti degli studenti nei preesistenti organi di governo.

## **VIII.**

1. Entro quindici giorni dalla costituzione del senato accademico, il rettore dà avvio alle procedure di costituzione del consiglio di amministrazione.
2. In prima applicazione la commissione di cui al comma 3 dell'art. 19 è nominata dal rettore, sentito il senato accademico.
3. In prima applicazione fino a quando non sia possibile indire nuove elezioni studentesche, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i rappresentanti degli studenti sono designati con decreto rettorale in seno ai rappresentanti degli studenti nei preesistenti organi di governo.
4. I componenti del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti in carica al momento della entrata in vigore del presente Statuto decadono all'atto di emanazione del decreto di costituzione dei rispettivi nuovi organi.

## **IX.**

1. I centri di servizio e di ricerca esistenti ai sensi dello Statuto previgente, fatta eccezione per i centri di eccellenza, i centri interuniversitari di ricerca e il CSITA, si intendono sciolti dopo due mesi dalla entrata in funzione del nuovo consiglio di amministrazione.
2. Il CSITA, esistente ai sensi dello Statuto previgente, resta in vita sino alla costituzione del nuovo CSITA, ai sensi del presente Statuto.
3. I nuovi centri di servizio sono costituiti ai sensi dell'art. 57 del presente Statuto.
4. Entro un anno dalla sua costituzione il consiglio di amministrazione definisce lo stato giuridico e le norme di funzionamento dei preesistenti centri di eccellenza e dei centri interuniversitari di ricerca.

## **X.**

1. Fino alla approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto restano applicabili, in quanto compatibili, i regolamenti previgenti.

## **XI.**

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## **Allegato A**

### **Le scuole costituite nell'Ateneo sono:**

1. Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali
2. Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
3. Scuola di Scienze sociali
4. Scuola di Scienze umanistiche
5. Scuola Politecnica